

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DELL' 11 MAGGIO 1951

(91^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

I N D I C E

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari » (N. 1677) :

ZOLI, <i>relatore</i>	Pag.	907, 908
OTTIANI		908
VANONI, <i>Ministro per le finanze</i>		908, 909
RICCI Federico		908, 909

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Perini, Pietra, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana, Zanardi e Zoli.

Interviene il Ministro per le finanze, senatore Vanoni.

VALMARANA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari » (N. 1677).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari ». Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zoli.

ZOLI, *relatore*. La legge sulla perequazione tributaria contiene, fra l'altro, alcune norme dirette ad agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie, e particolarmente l'articolo 33 per le imposte dirette, l'articolo 35 per le imposte sugli affari, l'articolo 36 per le imposte di fabbricazione e l'articolo 37 per l'imposta sull'entrata.

Senonchè l'articolo 33, relativo alle imposte dirette, è seguito da un articolo 34 che prevede che i nuovi accertamenti dipendenti da queste sistemazioni diano luogo ad una iscrizione a ruolo pagabile in diciotto rate; per tutte le altre imposte, invece, è previsto che nel termine dei quattro mesi entro i quali si deve addivenire alle sistemazioni delle partite debba seguire anche il pagamento. Ora questo porta, oltre che ad una certa sperequazione tra imposta ed imposta, anche ad un inconveniente, che cioè molte di queste sistemazioni sono rese difficili e spesso impossibili dalla difficoltà creata dalla condizione del pagamento immediato.

In vista di questo inconveniente, il disegno di legge in esame tende a concedere una dilazione di 18 mesi anche per le imposte previste dagli articoli 35 e 37 della legge sulla perequazione tributaria, previa prestazione di una garanzia reale o personale e il pagamento degli interessi.

RICCI FEDERICO. Quali sono gli interessi ?

ZOLI, relatore. Gli interessi sono del 5 per cento. È inoltre previsto il pagamento di una soprattassa nel caso di ritardato pagamento di una rata, la decadenza dal beneficio della rateazione, quando il pagamento avviene dopo oltre 20 giorni dalla scadenza di una rata e la perdita anche del beneficio dell'esonero dalla penalità se il pagamento avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza. In conclusione, onorevoli colleghi, credo che il disegno di legge proposto al nostro esame meriti di essere approvato.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui dò lettura:

Art. 1.

È in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concedere ai contribuenti che intendono avvalersi del beneficio dell'esonero da penalità previsto dagli articoli 35 e 37 della legge sulla perequazione tributaria 11 gennaio 1951, numero 25, di eseguire il pagamento a rate dei tributi, nel termine non maggiore di diciotto mesi, decorrente dal 15 giugno 1951.

Per ottenere la facilitazione del pagamento rateale a norma del precedente comma, il contribuente deve presentare al competente Ufficio del Registro, entro il termine perentorio del 15 giugno 1951, apposita domanda, contenente esplicito riconoscimento del debito d'imposta o tassa accertato nei suoi confronti.

La dilazione è subordinata in ogni caso alla stipulazione da parte del richiedente con l'Ufficio del Registro, di regolare atto di sottomissione, con la corresponsione dell'interesse a scalfare del 5 per cento e con la prestazione di valida garanzia reale e personale.

OTTANI. Credo che il termine perentorio, stabilito in questo articolo, del 15 giugno 1951 sia insufficiente e domando all'onorevole Ministro se non sia possibile spostarlo al 30 giugno.

VANONI, Ministro per le finanze. Prolungare questo termine non è possibile per diverse ragioni. In primo luogo, perchè se prolunghiamo tale termine tutti i contribuenti si aspetteranno un ulteriore prolungamento e, in secondo luogo, perchè si ostacolerebbero tutte le operazioni della perequazione tributaria, poichè entro la data che noi abbiamo posto tutti gli uffici della Amministrazione finanziaria dovranno essere liberati dall'occuparsi delle posizioni passate per poter organizzare il nuovo lavoro.

Ad ogni modo, posso tranquillizzare il senatore Ottani in questo senso: che gli interessati hanno già conosciuto che la legge era in movimento e la diligenza del Senato mi fa certo che altrettanta diligenza ci sarà alla Camera dei deputati, per cui entro pochi giorni la legge potrà essere varata. Comunque se anche il provvedimento arrivasse dieci giorni prima lo scadere del termine, non pregiudicheremmo la situazione dei contribuenti, perchè essi stanno già oggi definendo le proprie situazioni.

OTTANI. Prendo atto delle assicurazioni del Ministro al quale rivolgo un'ultima osservazione: l'obbligo di prestare una garanzia reale o personale può privare molti contribuenti del beneficio che vogliamo loro concedere, di eliminare cioè senza alcuna penalità tutti gli arretrati, con vantaggio sia loro che della pubblica finanza. Non propongo peraltro di escludere completamente la garanzia reale o personale, ma vorrei che fosse data agli uffici la facoltà, secondo le circostanze, secondo l'esame della posizione del singolo contribuente, di richiedere o meno la prestazione della garanzia.

VANONI, Ministro per le finanze. In tutti i casi in cui c'è richiesta di dilazione nel pagamento, l'ufficio competente valuta se il contribuente offre di per sé una sufficiente garanzia. Se questa non è sufficiente, allora l'ufficio chiede una garanzia reale o una fidejussione. È insomma sotto la responsabilità dell'ufficio che viene accordata la dilazione con la richiesta o meno di una garanzia. Questo potrà tutt'al più non risultare troppo chiaro nella formulazione dell'articolo e potremmo, quindi, migliorarne la formulazione.

RICCI FEDERICO. Così come è formulato l'ultimo comma dell'articolo 1 sembra infatti

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

91ª RIUNIONE (11 maggio 1951)

che la richiesta della garanzia reale o personale sia in ogni caso non una facoltà ma un dovere dell'ufficio competente.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Ripeto che possiamo introdurre un emendamento e sostituire le parole « e con la prestazione di valida garanzia . . . » con le altre « e con la eventuale prestazione di valida garanzia . . . ».

RICCI FEDERICO. Credo che questa sia la migliore formulazione e dichiaro di far mio questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento fatto proprio dal senatore Ricci. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Se il debitore ritarda il pagamento di una rata sino a venti giorni dalla scadenza incorre nella soprattassa del 10 per cento sull'ammontare della rata scaduta.

Se il pagamento avviene dopo il ventesimo giorno dalla scadenza di una rata e non oltre i novanta giorni dalla scadenza stessa, ferma restando l'applicazione della soprattassa del 10 per cento sull'ammontare della rata scaduta, il debitore decade dal beneficio della rateazione ed è obbligato a pagare in unica soluzione le rate residue con i relativi interessi maturati.

Se il pagamento avviene oltre i novanta giorni dalla scadenza di una rata, il debitore, oltre a decadere dal beneficio della rateazione perde anche il beneficio dell'esonero dalle penalità concesso dagli articoli 35 e 37 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, limitatamente all'ammontare del tributo non ancora versato.

(È approvato).

Art. 3.

Le dilazioni già stipulate per il pagamento di imposte, tasse, soprattasse e pene pecuniarie rimangono valide; sono tuttavia abbuonate le

soprattasse e le pene pecuniarie previste in tali dilazioni per le rate non ancora scadute, qualora il contribuente adempia puntualmente al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le norme stabilite dagli atti di dilazione.

In caso di inadempimento alle suddette norme si applicano le disposizioni stabilite dal precedente articolo 2.

(È approvato).

Art. 4.

La competenza a concedere le rateazioni di cui al precedente articolo 1 è demandata agli Uffici del Registro senza limitazione di valore.

Gli atti di dilazione devono essere approvati dalle Intendenze di finanza.

Per la mancata concessione delle richieste di dilazione da parte degli Uffici del Registro o per la mancata approvazione da parte delle Intendenze di finanza di quelle già concesse dagli Uffici del Registro è ammesso il ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

(È approvato).

Art. 5.

Gli atti di garanzia stipulati ai fini della concessione delle dilazioni previste dalla presente legge sono soggetti ad imposta fissa di registro e sono esenti dalle tasse di bollo ed imposte ipotecarie.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,30.